

Protocollo d'intesa trasporto scolastico alunni con disabilità

TRA

il **Comune di Mezzenile** C.F. , con sede in ..., rappresentato da, autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n... del

E

il **Comune di Pessinetto** C.F., con sede in ..., rappresentato da, autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. ... del

di seguito, congiuntamente, "le Parti" o "i Comuni".

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 tutelano il diritto allo studio e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, anche attraverso servizi di trasporto adeguati;
- l'art. 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 destina una quota del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi all'incremento del numero di studenti con disabilità, privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ai quali è fornito il trasporto scolastico;
- con decreto interministeriale del 18 maggio 2026 il contributo per l'anno 2026 è stato ripartito e sono stati assegnati ai comuni beneficiari obiettivi di servizio in termini di utenti aggiuntivi, sulla base della Nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 27 novembre 2025;
- la medesima Nota metodologica prevede che la riserva di posti consenta di assicurare la continuità e la prontezza del servizio e contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di servizio anche in assenza di utenti nel breve periodo;
- i Comuni fanno parte del medesimo Ambito territoriale e perseguono finalità comuni in ambito scolastico e socio-educativo, anche nell'ambito del progetto di scuola diffusa;
- nei territori dei Comuni sono presenti plessi scolastici frequentati anche da alunni residenti nell'altro Comune, e il servizio di scuolabus è già organizzato in forma condivisa;
- le Parti intendono estendere tale criterio al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, assicurando un servizio pronto e continuo sull'intero territorio dei due Comuni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articoli

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. I Comuni si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione il proprio servizio di scuolabus e di trasporto scolastico dedicato per gli alunni con disabilità, privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria nei plessi situati nel proprio territorio.
2. Il servizio è assicurato agli alunni residenti in entrambi i Comuni, senza distinzione in base alla residenza.

Art. 3 – Riserva di posti

1. Ciascun Comune riserva sui propri mezzi almeno 1 (uno) posto per il trasporto scolastico dedicato di alunni con disabilità, anche in assenza di richieste nel breve periodo, per assicurare la continuità e la prontezza del servizio.
2. Il posto riservato è disponibile per gli alunni con disabilità di entrambi i Comuni che frequentano i plessi del Comune che lo riserva.
3. Ciascun Comune garantisce mezzi idonei e, quando necessario, personale di accompagnamento.

Art. 4 – Attivazione del servizio

1. La richiesta della famiglia può essere presentata a uno qualsiasi dei due Comuni. Il Comune che la riceve la trasmette, se necessario, al Comune sede del plesso entro cinque giorni lavorativi.
2. Il Comune sede del plesso attiva il servizio, concordando orari, percorso e modalità con la famiglia e con l'istituzione scolastica, tenendo conto del Piano educativo individualizzato.

Art. 5 – Monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi di servizio

1. Ciascun Comune dichiara nella propria scheda di monitoraggio e rendicontazione gli alunni trasportati a proprio carico ai sensi dell'art. 3 e i posti riservati ai sensi dell'art. 4.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni si scambiano i dati sugli alunni trasportati e sui posti riservati nell'anno precedente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Art. 6– Oneri finanziari

1. Ciascun Comune sostiene il costo del servizio reso con i propri mezzi, anche con le risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 496, lettera c), della legge n. 213/2023 e con risorse proprie.
2. Il protocollo non prevede rimborsi tra i Comuni, salvo diverso accordo scritto.

Art. 7 – Obblighi comuni

Ciascun Comune:

1. garantisce la copertura assicurativa dei trasportati, dei mezzi e del personale di accompagnamento;
2. conserva la documentazione del servizio svolto e dei posti riservati (atti di organizzazione, calendario delle corse, registro presenze, spesa sostenuta);
3. comunica tempestivamente all'altro Comune variazioni che incidono sul servizio.

Art. 8 – Durata e recesso

1. Il protocollo è efficace dalla sottoscrizione fino al 31 agosto 2027 ed è rinnovabile con atto scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di quindici giorni, garantendo comunque il servizio già attivato fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti trattano i dati personali, inclusi i dati relativi alla salute, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, solo per le finalità del presente protocollo.
2. Ciascuna Parte è titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza.

Art. 10 – Norme finali

1. Le Parti risolvono in via amichevole eventuali controversie sull'applicazione del protocollo. Nel caso in cui non fosse possibile il foro di competenza è il Tribunale di Ivrea.
2. Per quanto non previsto si applicano l'art. 15 della legge n. 241/1990, la normativa sugli obiettivi di servizio per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità e le relative istruzioni di monitoraggio.